

## COMUNE DI FIRENZE

### ATTO DI CONVENZIONE

per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali ed educative a carattere di Pronta Accoglienza a favore di minori assistiti dal Comune di Firenze.

TRA

Il Comune di Firenze rappresentato da....., nato a.....il.....  
...il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze secondo quanto previsto dello Statuto e dal regolamento Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n. del.....

E

La Struttura residenziale di Pronta Accoglienza per minori.....  
.....con sede operativa in..... Via.....

CF..... P.IVA.....

Rappresentata da.....

### PREMESSO CHE

- La struttura residenziale di Pronta Accoglienza in oggetto è stata autorizzata al funzionamento quale servizio residenziale per minori dal Sindaco del Comune di Firenze con provvedimento n. del....., conservato agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;
- Che per svolgere i propri compiti il servizio residenziale in oggetto mette a disposizione:
  - 1) i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;
  - 2) il Piano Annuale delle attività
  - 3) il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
  - 4) il progetto educativo generale del servizio;
  - 5) la Carta dei Servizi

il servizio residenziale di Pronta Accoglienza ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n..... minori in età compresa.....

Nulla ostando al funzionamento del servizio residenziale, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

### Articolo 1

## **Individuazione soggetti**

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali il Comune di Firenze si avvale del predetto servizio residenziale di Pronta Accoglienza per le prestazioni socio-educative e assistenziali in favore di minori in stato di abbandono morale e materiale segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni.

### **Articolo 2**

#### **Destinatari delle prestazioni**

- 1) Il Comune di Firenze ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione, i minori individuati dal Servizio Sociale Professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta
- 2) Il Comune di Firenze potrà ammettere altresì, nei limiti dei posti disponibili e valutata l'opportunità dell'inserimento, a fruire delle suddette prestazioni anche minori residenti fuori del territorio comunale, previa intesa formale con il Comune di residenza del minore, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta
- 3) Per i minori stranieri non accompagnati valgono le disposizioni dell'art.5, comma 3, della Legge RT n. 41/2005

### **Articolo 3**

#### **Norme di Legge e Regolamento**

Il Servizio di Pronta Accoglienza si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all'attuazione della LR 41 del 24/2/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"

### **Articolo 4**

#### **Progetto educativo Generale**

L'ente gestore del servizio mediante il Progetto Educativo Generale stabilisce il tipo di servizio che svolge nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell'ente locale.

Tale Progetto precisa il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene; definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni; indica i criteri di regolamentazione della vita interna e prevede criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

### **Articolo 5**

## **Posti convenzionati**

La Struttura si impegna a riservare ai fini e per gli scopi della presente convenzione n\_\_\_ posti a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze.

La struttura ha facoltà di accogliere minori di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio regionale e statale, previa autorizzazione formale da parte del Servizio Minori e Famiglia.

## **Articolo 6 Ammissioni**

Per la corretta ammissione del minore è necessario siano soddisfatte le seguenti modalità:

- a) l'ingresso del minore in struttura avverrà nel corso delle 24 ore dalla richiesta;
- b) le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza e possono avvenire su richiesta:
  - dal Servizio Minori e Famiglia della Direzione Sicurezza Sociale
  - dei Servizi Sociali Territoriali, autorizzati dal Servizio Minori e Famiglia
  - dagli Organi di Polizia, previa consegna del verbale di accompagnamento
  - dall'Istituto Penale Minorile e dal Centro di Pronto Accoglienza Penale, previa autorizzazione del Servizio Minori e Famiglia
  - su provvedimento del Tribunale dei Minori per interventi che richiedono l'ammissione immediata

La struttura di Pronto Accoglienza dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto inserimento al Servizio Minori e Famiglia Direzione Sicurezza Sociale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e, nel caso di minori stranieri, anche alla Questura-Ufficio Anticrimine.

L'operatore, e nello specifico l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, è tenuto a definire in collaborazione con l'equipe professionale della Struttura di Pronto Accoglienza un progetto educativo individualizzato per verificare la situazione del minore e predisporre l'intervento definitivo per il superamento dell'emergenza.

## **Articolo 7 Permanenza del minore**

La permanenza del minore non dovrà superare i 4 mesi. Tale periodo potrà essere prorogato per un altro mese solo quando le dimissioni provocano pregiudizio al minore e al suo progetto educativo individuale.

Per i minori stranieri non accompagnati il periodo di permanenza sarà legato al progetto educativo individuale, non superiore ai 6 mesi elaborato e concordato in stretta collaborazione con il Servizio Minori e Famiglia. La permanenza del minore straniero non accompagnato potrà essere prorogata qualora il progetto educativo individuato dal servizio sociale competente dipenda da provvedimenti e atti di competenza di altri Enti e/o Autorità Giudiziarie. In questo caso, nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell'ente, resta facoltà dell'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali integrazioni della retta giornaliera.

## **Articolo 8**

## **Dimissioni**

Le dimissioni dei minori devono essere preventivamente concordate con il Servizio sociale territorialmente competente.

In caso di allontanamento arbitrario del minore, la Struttura di Pronta Accoglienza è tenuta a notificarlo contestualmente al Servizio Minori e Famiglia, al Servizio sociale territorialmente competente eventualmente coinvolto, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alle Forze dell'Ordine competenti.

## **Articolo 9 Prestazioni garantite all'utente**

La comunità si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

- a) alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti:
  - prima colazione
  - pranzo
  - merenda
  - cena
- b) igiene e cura della persona;
- c) lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- f) pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero;
- g) interventi che favoriscano la vita comunitaria, la socializzazione, l'organizzazione e la gestione del tempo libero ed integrazione con il territorio;
- h) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione;
- i) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno;
- j) l'uso dei trasporti pubblici urbani;
- n) corredo personale di base al bisogno (biancheria intima);
- o) accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi nell'ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari;
- p) materiale didattico;

## **Articolo 10 Prestazioni di carattere strutturale**

Per quanto riguarda l'uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda, vitto, manutenzione e lavaggio biancheria sia ad uso personale e di vestiario sia ad uso corrente, i Centri di Pronta Accoglienza devono ispirarsi alle esigenze proprie delle case di civile abitazione adeguandole alle modalità organizzative necessarie al funzionamento del servizio.

L'organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire ai minori il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale. Tutti i locali, comprese le camere da letto dovranno

essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare, proprio per ricreare un'organizzazione vicina a quella della famiglia e l' "effetto casa".

### **Articolo 11**

#### **Prestazioni di carattere educativo**

La Struttura di Pronta accoglienza deve garantire i rapporti con i percorsi formativi e le scuole frequentate dai minori. A tal fine dovrà nominare un referente con il compito di curare l'inserimento scolastico nelle scuole pubbliche del territorio, quando il Progetto Educativo Individuale lo prevede, e seguire il percorso scolastico.

Ai minori deve essere altresì assicurata la partecipazione alle iniziative ricreative, culturali realizzate nel Comune dove è ubicato il servizio residenziale di Pronta Accoglienza.

### **Articolo 12**

#### **Tutela della salute**

I minori che si trovano nelle nei Centri di Pronta Accoglienza usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Sanitario Regionale.

Lo stato di salute dei singoli minori è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale convenzionati.

Tutti gli interventi, attuati nei confronti della tutela della salute psico- fisica, dovranno essere registrati nella cartella personale del minore.

### **Articolo 13**

#### **Corrispettivi**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Struttura riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura residenziale di Pronta accoglienza convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera

La retta per il periodo di 1 anno a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione (1/07/2005 – 30/06/2006) è fissata in € 63,25.

Il Comune di Firenze riconosce un corrispettivo pari al 100% della retta sopra detta per ogni posto riservato.

Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione, a fronte di un monte ore settimanali di personale educativo stabilito nel successivo art. 17.

Data la temporaneità dell'intervento di accoglienza, non si possono applicare quote integrative alla retta, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7.

Il Comune di Firenze riconosce l'adeguamento automatico di revisione dei prezzi all'andamento dell'ISTAT nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.

### **Articolo 14**

#### **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle quote rette a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture bimestrali.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Istituto di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

### **Articolo 15** **Copertura assicurativa**

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa.

Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti al Servizio Minori e Famiglia.

### **Articolo 16.** **Tavolo di concertazione permanente**

La Direzione Sicurezza Sociale del Comune, i Servizi socio-territoriali e i servizi residenziali convenzionati costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione.

### **Articolo 17** **Personale**

Il servizio si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.

Un adeguato livello di qualità a tutela del minore è garantito da un monte ore settimanale di educatori pari \_\_\_\_\_;

La struttura di pronta accoglienza garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso

2. di volontari e obiettori di coscienza curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

### **Articolo 18** **Documentazione**

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo dei servizi residenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
  - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
  - b) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
  - c) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio.

## **Articolo 19**

### **Impegni del Comune**

Il Comune individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi a carattere residenziale di Pronta accoglienza, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

## **Articolo 20**

### **Verifica**

Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di Pronta Accoglienza per minori, il Comune effettua la verifica delle prestazioni delle strutture residenziali di Pronta accoglienza, con particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto educativo generale del servizio nonché dei progetti educativi individuali, attraverso la Commissione di Controllo e Vigilanza al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale il referente sarà l'Assistente Sociale Lucia Dallai che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio Minori e Famiglia.

## **Articolo 21**

### **Impegni della Struttura di Pronta accoglienza**

La struttura di accoglienza, quale ente titolare e gestore dei servizi di cui alla presente convenzione, si impegna ad attuare quanto previsto dal Piano annuale delle attività.

La Struttura è tenuta, altresì, a comunicare per iscritto al Servizio Minori e Famiglia della Direzione Sicurezza Sociale:

- il movimento giornaliero delle presenze degli ospiti.
- un riepilogo trimestrale, sia quantitativo che qualitativo, dell'attività.

Ai fini della verifica delle attività realizzate, il servizio rimetterà al Comune una apposita relazione annuale, nella quale dovranno essere precisati i seguenti aspetti:

- Analisi del livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Programma di attività annuale
- Dati inerenti il bilancio finanziario consuntivo del servizio realizzato (come da scheda allegata – Allegato 2).

## **Articolo 22**

### **Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso**

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2005 al 30.06.2006.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

## **Articolo 23**

### **Tutela della privacy**

La struttura residenziale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03;

La struttura si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali, effettuato in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipulazione del presente atto il servizio residenziale provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;

La struttura si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Sicurezza Sociale.

## **Articolo 24**

### **Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico della parte richiedente.

**Articolo 25**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto